

Ferdinando Zuccotti

Vivagni. XV

Misfatti romanistici –

*Misfatti romanistici (*)*

Desinant / maledicere, malefacta ne noscant sua
Terent., *Andr.* 22 s.

Nello scorso numero di *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, Luigi Capogrossi Colognesi¹ ha recensito l'ultimo lavoro di Raffaele Basile in tema di servitù², sottolineando tra l'altro come lo studioso compia una perfetta ricognizione dell'attuale stato della dottrina, limitandosi però a suo giudizio ad una mera descrizione di esso, senza osare andare oltre: e a questo punto, parlando di come nella prospettiva offerta dal recensito «il quadro attuale della nostra storiografia viene valorizzato al massimo»³, Luigi Capogrossi Colognesi aggiunge in nota un'osservazione circa la letteratura romanistica relativa alle servitù prediali che ha ben poco a che vedere con il discorso che sta svolgendo nel testo:

Lascerei da parte il solo Zuccotti per la sua assodata e credo ormai irrimediabile incapacità di comprendere, non solo i testi antichi e quello che hanno scritto i romanisti moderni, ma, talora, anche quello che lui stesso scrive⁴.

L'insulto rivoltomi è ben scolpito a tutto tondo nel crescendo che esclude dalle mie facoltà di comprensione prima i giuristi romani, quindi gli studiosi moderni e poi perfino me stesso, in una compiuta e studiata raffigurazione degli effetti della mia pretesa incapacità mentale «assodata» ed «ormai irrimediabile», nella quale è agevole scorgere il vacuo compiacimento un po' senile del nostro Autore che, tetragono ad ogni senso della misura, si lascia finalmente andare a scrivere senza reticenza alcuna quello che pensa di me, sfogando una volta per tutte, nell'obsolescenza di ogni freno inibitorio, il suo risalente livore per i rilievi critici da me mossi in più luoghi alle sue opere.

Non sembra invece preoccuparlo troppo il fatto che, così come formulata, la frase vada nella maniera più evidente oltre ogni limite del penalmente lecito, e risulti pianamente sussumibile nel reato

*) Una versione abbreviata di questa nota è stata pubblicata in «SDHI.», LXXXI, 2015, p. 689 ss. con il titolo *Di un caso di intolleranza critica* (ma quello esatto avrebbe dovuto essere *Di un caso di intolleranza alla critica*: purtroppo non ho avuto la possibilità di controllare le bozze).

¹) *Di un libro sull'usus servitutus*, in «SDHI.», LXXX, 2014, p. 331-338.

²) *'Usus servitutus' e tutela interdittale*, Padova, 2012.

³) *Di un libro*, cit., p. 334.

⁴) *Di un libro*, cit., p. 334 nt. 3.

di diffamazione a mezzo stampa⁵: se infatti oggi persino chi ha svogliatamente studiacchiato un po' di diritto in un istituto tecnico sa ormai che entro certi limiti si può attaccare fin che si vuole un'opera, poiché questo costituisce in linea di massima esercizio di un diritto di critica, mentre non si deve invece mai prendersela direttamente con la persona dell'autore, dato che questo com'è ovvio è penalmente vietato appunto in quanto atto diffamatorio, simili quisquillie e pinzillacchere giuridiche non sembrano troppo note a Luigi Capogrossi Colognesi, che – ammesso che un simile dubbio l'abbia mai sfiorato – non risulta temere molto una mia eventuale querela, forse altresì confidando nella mia alienità a reazioni di questo tipo⁶.

Tuttavia, è da notare, inserendo in una innocua recensione tale del tutto estranea nota polemica e diffamante, piuttosto aliena dall'abituale stile di tale genere letterario nella comune romanistica ed in particolare dalle consuetudini di *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, egli ha anche ingannato la redazione della rivista che ha ospitato il suo scritto, alla quale è evidentemente sfuggita la presenza, per così dire, di tale «corpo di reato». Inganno che non si risolve solo sul piano morale e nel biasimo che una simile bassezza dovrebbe magari destare persino tra i romanisti, ma che, molto di più, esporrebbe non solo l'amico Franco Amarelli, ma altresì e soprattutto il direttore della rivista – che è altresì rettore della Pontificia Università Lateranense nonché vescovo di Santa Romana Chiesa – alle conseguenze penali della brillante impresa di Luigi Capogrossi Colognesi: è infatti evidente che nel caso io avessi sporto querela contro di lui per i suoi esuberanti insulti, avrei coinvolto inevitabilmente nell'azione penale e nella verosimile condanna che ne seguirebbe anche queste persone pur del tutto innocenti da un punto di vista morale: le quali, soltanto a causa della loro buona fede, e quindi incapaci di immaginare la possibilità di un simile abominio, non hanno comprensibilmente ritenuto necessario il procedere ad un controllo riga per riga di quanto il recensore scriveva, facendosi così sfuggire tale nota e quindi ahimè rispondendo in ipotesi, agli effetti legali, del medesimo reato per omesso controllo di quanto pubblicato.

Non credo che Luigi Capogrossi Colognesi possa essere stato tanto accorto e avvocatesco da pensare che proprio per questo la sua bravata non rischiava in concreto nessuna querela, dato che io avrei certamente evitato di coinvolgere in un processo penale simili persone sostanzialmente senza colpa; ma in ogni caso mi sia concesso osservare che, se chiunque è libero di agire come crede quando mette in gioco soltanto ed esclusivamente la propria persona, dovrebbe essere più accorto quando rischia di coinvolgerne altre, per di più innocenti, nelle conseguenze delle proprie meschine azioni: apparendo dunque quantomeno di pessimo gusto approfittare della gentilezza e buona fede di chi ci ospita per esporlo ad un processo penale compiendo reati in casa sua. Queste cose, semplicemente, le persone per bene non le fanno.

Ma, chiudendo subito queste minime notazioni un po' polemiche, la mia replica vorrebbe piuttosto concentrarsi sui motivi che hanno indotto l'anziano Autore a tale proditorio e direi persino inconsulto attacco nei miei confronti, alquanto scomposto e gratuito nella sua estraneità al testo in cui è inserito: motivi verosimilmente da ritrovare, come si diceva, nei rilievi critici da me mossi ai suoi scritti in più luoghi (e questo in buona parte anche in vista, è da sottolineare, dei suoi precedenti attacchi verso di me)⁷, e che in linea di massima si compendiano nel fatto che a mio giudizio le opere di Luigi Capogrossi Colognesi, pur apparendo nel loro complesso mirabili spiegazioni ricostruttive e venendo quindi accettate da non poca parte della romanistica come importanti risultati interpretativi dei fenomeni studiati, si reggono in realtà su singoli elementi dimostrativi che, pur imprescindibili per dimostrare le tesi generali dell'Autore, non sempre risultano convincenti ed anzi si rivelano non poche volte non lievi errori persino istituzionali di diritto romano (tutto questo, si può

⁵) Punibile con la reclusione sino a tre anni: art. 595, 3° c., codice penale italiano.

⁶) Su tali penosi episodi di cui preferisco tacere avevo abbozzato un breve scritto – *Tra estorsioni romanistiche e querelle accademiche* – destinato ai miei «Vivagni XIII» e che quindi avrebbe dovuto comparire in «RDR», XIII, 2013: ma non credo che pubblicherò mai tale nota.

⁷) *Uti hoc anno aquam duxisti, id est alternis diebus*, in *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Roma, 1999, p. 129-152.

osservare, complice la risalente ma sempre più diffusa abitudine di leggere con una certa superficiale fretta le trattazioni romanistiche, prestando attenzione ai generali risultati ricostruttivi ma non ai vari singoli elementi che dovrebbero invece suffragarli e che quindi ne condizionano la validità).

Anche se non voglio qui addentrarmi più di tanto in tale complesso argomento, del resto da me già affrontato diffusamente in altro luogo⁸, non è del tutto inutile premettere che il nucleo forse fondamentale che conduce Luigi Capogrossi Colognesi a dissentire, o meglio a non comprendere la mia ricostruzione dell'*usus servitutis* e della sua tutela interdittale (del resto non certo del tutto originale nel panorama della romanistica), è il non accettare la pur ovvia constatazione di come le fonti affermino pianamente che, se taluno si avvale della servitù secondo modalità diverse da quelle divise dall'atto costitutivo o in ogni caso di norma seguite negli anni precedenti, l'impedimento a tale tipo di esercizio posto in essere dal *dominus* del fondo servente (cd. *prohibitio*) sarà legittimo ed il titolare della servitù sarà sconfitto qualora ricorra all'interdetto, appunto in quanto, nella formula di quest'ultimo (*quo itinere actusque ... hoc anno nec vi nec clam nec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, vim fieri veto*), ovvero *'uti hoc anno aquam ... non vi non clam non precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas, vim fieri veto'*), il rinvio interno tra gli avverbi *'uti'* ed *'ita'* evidenzia efficacemente la corrispondenza tra la natura *'nec vi nec clam nec precario'* che deve caratterizzare sia l'uso precedente della servitù (*'hoc anno ... duxisti'*) sia il carattere parimenti *'non vitiosus'* dell'attuale tipo di esercizio per cui si chiede tutela al pretore (*quo minus ita ducas*) contro la *prohibitio* del titolare del fondo servente; cosicché, se il giudice non risconterà questa corrispondenza, verrà meno una delle condizioni su cui si fonda l'ordine pretorio *'vim fieri veto'*, e la *prohibitio* in questione verrà dunque considerata legittima. E questo è testimoniato nella maniera più nitida ad esempio da Ulpiano (70 *ad ed.*) in D. 43.20.1.15 a proposito dell'uso di acqua tratta in misura maggiore ovvero da altra fonte rispetto a quanto previsto o ancora derivata per altra direttrice:

Illud tamen hic intellegendum est eodem modo praetorem duci aquam iussisse, quo ducta est hoc anno. proinde neque amplioris modi, neque alia permisisse potest videri. quare si alia aqua sit, quam quis velit ducere, quam hoc anno duxit, vel eadem, per aliam tamen regionem velit ducere, impune ei vis fiet,

dove in particolare l'espressione *'impune ei vis fiet'* rinvia appunto nella maniera più evidente alla legittimità dell'atto di impedire con la *prohibitio* il comportamento non consentito, e quindi al non valere in tal caso dell'ordine pretorio *'vim fieri veto'*⁹.

Per tal verso, non è difficile constatare in generale come le fonti in materia, massimamente ulpianee, trattino del mancato rispetto dei *modi servitutis* nel quadro del problema del carattere *'sine vitio'* oppure irregolare assunto dall'*usus servitutis*, e quindi dal punto di vista della sua idoneità a ottenere protezione interdittale senza cadere sotto le previsioni della *'clausula vitii'*: in particolare, tutto l'insieme della trattazione ulpianea recata dai §§ 15-24 di D. 43.20 si incentra infatti sul problema dei limiti di esercizio dello *ius aquae ducendae* considerando ipotesi in cui, essendosi verificati episodi di preteso esercizio irregolare cui il *dominus* ha reagito con la *prohibitio*, è dubbio se l'interdetto sia utilmente esperibile o meno¹⁰, come in particolare mostra D. 43.20.1.20 (Ulp. 70 *ad ed.*):

Idem – sc. Aristo – ait eum, qui hoc anno aquam duxerit nec vi nec clam nec precario et eodem anno vitiose usus est, recte tamen hoc interdicto usurum: quod referri ad id tempus, quod sine vitio fuerit: esse enim verum hoc anno non vi non clam non precario usum.

Se dunque tale lettura delle fonti¹¹ appare pianamente conforme al dettato dei testi in materia e in

⁸) F. ZUCCOTTI, *Sulla tutela interdittale dei modi di esercizio delle servitù prediali (Vivagni II)*, in «RDR», II, 2002, p. 484 ss.

⁹) F. ZUCCOTTI, *La tutela degli «intervalla dierum et horarum» previsti per l'esercizio dello «ius aquae ducendae»*, in «Diritto e processo nella esperienza romana», Napoli, 1994, p. 316 ss., e *Il locus servitutis e la sua tutela interdittale*, in «SDHI», LX, 1994, p. 163 ss.

¹⁰) ZUCCOTTI, *Sulla tutela interdittale*, cit., p. 486.

¹¹) Cfr. altresì, in senso opposto alle illazioni di Luigi Capogrossi Colognesi, in particolare D. 43.20.1.17 (Ulp.

linea di massima ampiamente condivisa dalla dottrina in materia¹², quanto risulterebbe impedire a Luigi Capogrossi Colognesi di cogliere la lineare semplicità di tale forma di tutela dell'esercizio della servitù¹³ appare senza dubbio la sua peculiare visione dell'*usus servitutis* in termini di «possesso (*vel quasi*)»¹⁴ della servitù prediale stessa: una concettualizzazione già più volte condannata dalla comune dottrina¹⁵ che conduce inevitabilmente l'Autore a ritenere – in sintonia con una tesi che era già stata avanzata centotrent'anni fa da Silvio Perozzi¹⁶ per essere per lo più rifiutata dalla dottrina dominante del secolo scorso, ed in particolare da Giuseppe Grosso¹⁷ – che l'esercizio della servitù attuato in maniera non conforme alle modalità previste dall'atto costitutivo non costituirebbe un esercizio '*non rectus*', ossia '*viciosus*' di essa, e tale quindi da cadere nelle previsioni della '*clausula vitii*', bensì un atto riguardante semmai l'*usus* di un'altra servitù, ovviamente inesistente, che quindi non concerne menomamente l'esercizio della servitù costituita secondo detti *modi*, rispetto alla quale non sarebbe altro che un '*non usus*': in altre parole, cioè, se taluno si avvale *cottidie* di un rapporto di derivazione idrica costituito invece *quinto quoque die* oppure trae l'acqua da un *fons* diverso da quello diviso dall'atto costitutivo e da sempre utilizzato o ancora la deriva secondo un differente tracciato, non usa in maniera illecita del rapporto in questione, ma in tale poco perspicua visuale pretenderebbe ben diversamente di utilizzare un'altra e diversa servitù, caratterizzata da una possibilità di utilizzazione quotidiana o dall'essere relativa ad una sorgente o ad un percorso diverso, ossia una servitù che nel caso in esame ovviamente non è mai esistita; ragion per cui la tutela interdittale sarebbe già da considerare di per sé esclusa dall'assenza del requisito '*uti hoc anno*' (il soggetto non avrebbe utilizzato infatti la servitù di cui si avvaleva nel periodo precedente, ma un'altra diversa servitù in realtà inesistente e mai in precedenza esercitata), senza quindi alcun bisogno, per arrivare alla sconfitta dell'attore, di ricorrere alla '*clausula vitii*' (in questa prospettiva, in effetti, non ci sarebbe alcun uso, sia pur viziato, del rapporto idrico che effettivamente insiste su i due fondi), dato che di tale ipotetica servitù mancherebbe appunto del tutto l'esercizio nell'anno precedente (*'hoc anno'*): donde, nella non sempre chiarissima terminologia seguita da Luigi Capogrossi Colognesi, la necessità di distinguere nettamente tra la «difformità dell'esercizio del diritto dal contenuto previsto dal suo titolo costitutivo» e il «possesso» (*sic*) «viziato da un particolare rapporto intercorso tra il richiedente e la controparte»¹⁸.

Senza volere tornare ancora una volta su tale errata prospettiva di Luigi Capogrossi Colognesi, credo che in questa sede sia sufficiente notare, a definitiva smentita dei suoi conati ricostruttivi, come le parole di Aristone riportate da Ulpiano nel ricordato D. 43.20.1.20 (*'qui hoc anno aquam duxerit nec vi nec clam nec precario et eodem anno vitiose usus est, recte tamen hoc interdicto usurum'*) testimonino nella maniera più esplicita ed esaustiva come i giuristi romani riferissero invece l'uso della servitù secondo modalità

70 *ad ed.*) e D. 8.5.9.1 (Paul. 21 *ad ed.*): cfr. ZUCCOTTI, *Il locus servitutis*, cit., p. 166 s.

¹² Cfr. in particolare G. GROSSO, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino, 1969, p. 161 ss.

¹³ Secondo l'Autore, anzi, la colpa originale che «vizia in partenza» le mie ricerche, «d'errore» interpretativo «non solo inaccettabile» ma altresì «abbastanza incomprensibile» consisterebbe, nientedimeno, in «un radicale fraintendimento del significato stesso del *modus servitutis*, riferito ... – almeno per quanto riguarda gli *intervalla dierum et horarum* previsti per l'acquedotto – piuttosto ai vizi del possesso che non al contenuto del medesimo» (*Uti hoc anno*, cit., p. 132). Per fortuna, come si vedrà tra breve, in tale preteso «inaccettabile ed incomprensibile errore» sono nella letteratura romanistica in ottima compagnia.

¹⁴ Sul parallelismo tra la tutela del possesso e quella dell'*usus servitutis*, che nel periodo specie più antico avrebbe per certi versi caratterizzato il pensiero dei giuristi romani, oltre alla accorta ed equilibrata ricostruzione di B. BIONDI, *Le servitù prediali nel diritto romano*², Milano, 1969, p. 361 ss., si vedano di recente le prudenti ed approfondite pagine di BASILE, *'Usus servitutis' e tutela interdittale*, cit., p. 179 ss. e 223 ss.

¹⁵ Cfr. in particolare V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli, 1989, p. 281: «... a nessun giurista sarebbe mai venuto in mente di parlare a questo proposito di possesso o quasi possesso, tanto il godimento di una servitù era lontano dall'apparire come una signoria sulla cosa ...».

¹⁶ *Sulla struttura delle servitù prediali in diritto romano* (1888), in *Scritti giuridici*, Milano, 1948, II, p. 34 ss. (cfr. ZUCCOTTI, *Il locus servitutis*, cit., p. 161 s.).

¹⁷ Cfr. *Le servitù*, cit., 161, ove si sottolinea come i romani «hanno inteso in concreto il contenuto della servitù nella inscindibile configurazione che esso riceveva dal *modus*; e quindi hanno inteso la servitù esercitata anche se veniva esercitata di più o di meno del modo prefissato».

¹⁸ Cfr. ZUCCOTTI, *Sulla tutela interdittale*, cit., p. 488 ss.

diverse da quelle previste, così come gli atti di esercizio ad esse invece conformi, appunto sempre alla *clausola vitii*, e non certo all'*usus hoc anno* inteso come esercizio di altra servitù (nelle parole di Aristone, *'esse enim verum hoc anno non vi non clam non precario usum'*, contrapponendo tale assenza di vizi appunto al *'vitiose usus est'*), così da smentire nella maniera più evidente e definitiva le illazioni del mio contraddittore: mentre del pari le parole di Ulpiano nel richiamato D. 43.20.1.15 (*'est eodem modo praetorem duci aquam iussisse, quo ducta est hoc anno'*) rimandano nella maniera più cristallina alle locuzioni cui ricorre la formula interdittale (*'uti hoc anno aquam ... non vi non clam non precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas, vim fieri veto'*), ove ancora una volta la corrispondenza (*uti ... ita ...*) dell'esercizio attuale a quello precedente è inscindibilmente legato al carattere *non vi non clam non precario* richiesto per l'uso passato e quindi anche per quello attuale. E su tale tema, su cui ho del resto già scritto più diffusamente, credo sia a questo punto inutile insistere, data l'incapacità reiteratamente dimostrata da Luigi Capogrossi Colognesi di leggere senza preconcetti e svisamenti le fonti e di accettarne il pur chiaro dettato¹⁹.

Ma al di là di tale distorsione di fondo che caratterizza e blocca la visione d'insieme che Luigi Capogrossi Colognesi ha dell'*usus servitutis*, appaiono ancor più notevoli, in generale, le ahimè troppo numerose distrazioni se non i veri e propri errori di diritto romano altresì elementare che caratterizzano il metodo di argomentare e di procedere a dimostrazioni ricostruttive proprio di tale Autore, che troppo sovente inciampa in enormità storico-dogmatiche che possono sfuggire, come si osservava, al lettore distratto, che passa oltre senza accorgersene e si convince così della bontà delle teorie generali dell'Autore, ma che una volta rilevate in una più attenta lettura non possono che inficiare nella maniera più definitiva le specifiche tesi complessive propugnate dell'Autore, che appunto su simili fraintendimenti ed abbagli sovente si fondano.

Si prenda ad esempio la curiosa tesi sostenuta da Luigi Capogrossi Colognesi in ordine agli *interdicta de aqua*, che sarebbero, nella costruzione da lui tracciata nella sua voce enciclopedica su tali mezzi di tutela²⁰, interdetti da ascrivere, sulla falsariga alla nota distinzione tracciata da Paolo (63 *ad ed.*) in D. 43.1.2.2, agli *interdicta 'qua proprietatis causam continent'* e non, come pur sembrerebbe ovvio sin dalla fondamentale monografia di August Ubbelohde²¹, agli *interdicta 'qua possessionis causam continent'*, cosicché, a parere dello studioso romano, «in essi ... la legittimazione attiva è data non solo da una situazione di fatto ma dalla titolarità di un diritto»²². Anche qui, in effetti, si tratta di una architettura ermeneutica in cui le visuali elaborate dall'Autore procedono trionfalmente in un quadro ricostruttivo una volta per tutte da lui elaborato per vari versi a priori²³, in cui il pur chiaro dettato delle fonti non viene per nulla considerato con quel minimo di attenzione che sarebbe pur necessario, e dove quindi l'Autore non sembra più in grado di cogliere le esplicite smentite opposte dai testi dei giuristi romani alle sue idee: in effetti, la tesi di Luigi Capogrossi Colognesi che vede negli *interdicta de aqua* degli *interdicta 'qua proprietatis causam continent'*, trasformando così la prova dell'uso *'hoc anno'* della servitù e della convinzione di avere posto in essere quest'ultimo esercitando un proprio diritto, così come in realtà richiesto dalla formula interdittale, nella definitiva prova *de iure*, attraverso

¹⁹ Tra l'altro, appare notevole, ed anzi rivelatore di un atteggiamento di fondo non certo di buona fede, il fatto che, in *Uti hoc anno aquam duxisti, id est alternis diebus*, Luigi Capogrossi Colognesi, nel rimproverarmi di non seguire ed anzi di non capire la sua linea ricostruttiva, considerata a priori una verità autoevidente ed anzi, assurdamente, dottrina pacifica e dominante, mi isola per così dire nell'ambito delle complessive posizioni romanistiche, senza considerare che molti prima di me, e se si vuole in maniera come si suol dire più autorevole, hanno già letto i testi nel medesimo senso in cui sulla loro scorta ho poi fatto io (e basti qui richiamarsi a Biondo Biondi – *Le servitù prediali*, cit., in particolare p. 52 – e a Giuseppe Grosso: cfr. *supra*, nt. 12 e 17).

²⁰ *'Interdetti'*, in «ED.», XXI, Milano, 1971, p. 909 e nt. 34.

²¹ *Die Interdikte des römischen Rechtes* (Leipzig, 1889), in cont. a C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld*, Erlangen, 1790-1892, trad. it. – *Commentario alle Pandette* – Milano, 1888-1909, XLIII-XLIV (cur. V. POUCHAIN), 1-2 (1899), p. 79.

²² CAPOGROSSI COLOGNESI, *'Interdetti'*, cit., 909.

²³ Si veda in particolare L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» in età repubblicana*, Milano, 1976, II, p. 424 ss. (cfr. ZUCCOTTI, *Sulla tutela interdittale*, cit., p. 503 ss.).

so la dimostrazione in giudizio dell'atto costitutivo, della legittimità stessa del rapporto di servitù instauratosi, è illazione che semplicemente dimentica del tutto il fatto che il requisito secondo cui *'eum demum interdictum hoc habere, qui se putat suo iure uti, non eum, qui scit se nullum ius habere et utitur'*, ricordato da Ulpiano (70 ad ed.) in D. 43.20.1.29, non si riferisce soltanto a chi effettivamente esercita la servitù conformemente ad un atto costitutivo, ma altresì a chi, pur in errore, è convinto di ciò, competendo gli *interdicta de aqua* a coloro *'qui ... ducunt vel imposita servitute vel quia putant impositam'* (D. 43.20.1.29): come infatti Ulpiano afferma nella maniera più esplicita in D. 43.20.1.10, *'sed etsi iure aqua non debetur alicui, si tamen iure ducere se putavit, cum non in iure, sed in facto erravit, dicendum est eoque iure utimur, ut interdicto hoc uti possit: sufficit enim, si iure se ducere putavit nec vi nec clam nec precario duxit'*; cosicché è ovvio che non si può affatto escludere che le convinzioni del ricorrente, in particolare riguardo agli *intervalla* – in relazione alla cui tutela secondo Luigi Capogrossi Colognesi tale requisito sarebbe appunto stato introdotto²⁴ –, discrepino del tutto dalle reali previsioni del titolo, né tantomeno che, a maggior ragione, chi agisca con l'interdetto debba appunto rifarsi direttamente all'atto costitutivo della servitù²⁵. Sarebbe bastato leggere con un pochino di attenzione il passo ulpiano per rendersi subito conto del grossolano errore in cui si stava cadendo²⁶.

Si ha infatti sovente l'impressione, leggendo gli scritti di Luigi Capogrossi Colognesi, che la fretta di arrivare ad una pretesa dimostrazione delle proprie tesi lo porti addirittura a considerare con fastidio la possibilità di un diligente esame delle fonti in materia, vissuto come un noioso esercizio pur indiscutibilmente utile magari al principiante ma quale intollerabile e indegna remora alle più alate esegesi del genio romanistico. E' sintomatico, ad esempio, quanto l'Autore afferma a proposito dell'estensione ad eredi acquirenti e *bonores possessores* degli interdetti *de aqua cottidiana* ed *aestiva*: «Uno spunto in tal senso mi sembra offerto da un altro testo ulpiano, in D. 43.20.1.37: *ait praetor: 'inter heredes et emptores et bonorum possessores interdicam'*. *Haec verba non solum ad aestivam aquam, verum etiam ad cottidianam quoque referenda esse sciendum est*. Ma sono *verba* che mancano sia nella formula dell'uno che dell'altro, così come sono riportate in D. 43.20.1 pr. e 29»²⁷. In realtà, non è difficile capire perché Luigi Capogrossi Colognesi non sia riuscito nonostante i suoi sforzi a rintracciare nelle formule degli interdetti *de aqua cottidiana* ed *aestiva* tali *verba*, per la semplice ragione che essi non compaiono affatto in esse e non potrebbero in nessun modo farlo: si tratta infatti dell'usuale estensione, propria di tutti gli interdetti di servitù, della tutela pretoria ad eredi, *emptores* e *bonorum possessores*, che nell'editto era contenuta in un'apposita clausola che seguiva nella rubrica la previsione dell'interdetto principale, e che quindi di regola Ulpiano ricorda in chiusura del commento a tale mezzo di tutela (D. 43.10.3.6-13 per l'*interdictum de via publica*, D. 43.19.3.7 ss. per quello *de itinere* e D. 43.19.5.2 per la *refectio* di quest'ultimo, D. 22.1.11 per quello *de fonte* e, per l'*aqua aestiva*, D. 43.20.1.29, dove segue immediatamente la formula: tale indicazione viene preterita per l'*interdictum de aqua cottidiana*, ma appunto in

²⁴) Cfr. *La struttura*, II cit., p. 424.

²⁵) Del resto, chiunque si occupi seriamente di *iura in re aliena* sarebbe stato messo in maniera immediata sull'avviso dell'erroneità di una simile tesi soltanto pensando, come sarebbe stato inevitabile ed istintivo, che mentre per l'*interdictum de castello* – trattato anch'esso in D. 43.20 e che è senza dubbio uno degli interdetti *'qua proprietatis causam continent'*: cfr. UBBELOHDE, *op. cit.*, p. 78 s. – non vi è più dopo il suo esperimento alcuna ulteriore azione in cui possa venire in considerazione la *quaestio de iure*, che quindi viene del tutto esaurita appunto dal procedimento decretale, ben diversamente per gli interdetti *de aqua* vi sono com'è ovvio la *vindicatio* e la *negatoria servitutis*, che senza dubbio non avrebbero più nessuna funzione ed utilità se l'intera *quaestio de iure* venisse invece risolta in sede interdittale. Tuttavia simili banalità e truismi non sembrano interessare Luigi Capogrossi Colognesi ed il suo procedere secondo nessi logici ben più arditi e personali, così come del pari non gli cale che Ulpiano (D. 43.20.1.44) si preoccupi di escludere nella maniera più esplicita il carattere di interdetti *'qua proprietatis causam continent'* per quanto riguarda gli interdetti *de aqua*, contrapponendoli proprio sotto tale aspetto a quello *de castello*: *'Meminisse autem debemus in hoc interdicto – sc. de castello – totam quaestionem finiri adsignationis: non enim praeparat hoc interdictum causam, ut superiora interdicta – sc. de aqua cottidiana et aestiva –, nec ad possessionem temporariam pertinet, sed aut habet ius adsignatum sibi aut non habet, et interdictum (interdicto [?]) totum finitur'* (cfr. ancora UBBELOHDE, *l.u.c.*).

²⁶) Cfr. ZUCCOTTI, *Sulla tutela interdittale*, cit., p. 504 s.

²⁷) *Uti hoc anno*, cit., p. 148.

D. 43.20.1.37 si ricorda che riguardava anche quest'ultimo)²⁸. I 'verba' in questione, contrariamente a quanto risulta pensare Luigi Capogrossi Colognesi, comparivano dunque senz'altro nell'editto pretorio, ma non certo nella normale formula dei vari interdetti, dando anzi luogo ad interdetti speciali da affiancare ai primi: e si comprende dunque come non vi sia nulla da stupirsi che essi, come lui nota con ingenuo e goffo stupore, «sono *verba* che mancano sia nella formula dell'uno che dell'altro, così come sono riportate in D. 43.20.1 pr. e 29»²⁹.

Talvolta da una attenta lettura emerge persino come le stesse comuni categorie dogmatiche e le più piane distinzioni intrinseche alla costruzione degli istituti siano sovente dimenticate dall'Autore nella fretta di arrivare alle proprie conclusioni ricostruttive, come inurbani impacci che frenano la sua foga ermeneutica. Si prenda ad esempio questa argomentazione³⁰, la cui problematicità nella parte finale può forse sfuggire a un lettore disattento: «L'interdetto *quod vi aut clam* riguarderebbe dunque essenzialmente opere effettuate *in solo*. All'uopo parrebbe richiedersi la presenza di un'attività esterna che 'modifichi l'aspetto o la natura della cosa in modo tale che il cambiamento sia percepibile dai sensi', secondo le parole di Ugo Donello, continuando così: «Non basta cioè una qualsiasi interferenza nella proprietà altrui di carattere episodico e priva di conseguenze materiali. Del resto se ad un qualsiasi *facere in alieno* si fosse estesa l'applicazione di tale interdetto, sarebbe entrato in crisi il suo carattere restitutorio. Contro un *facere* avrebbe infatti avuto più senso esercitare uno strumento volto a *prohibere* siffatta attività che non a ripristinare la situazione preesistente alla turbativa». Secondo l'Autore, quindi, se il '*facere*' non si è tradotto in un '*factum*', ossia non abbia determinato sensibili mutamenti nella condizione del fondo, non si vede perché il pretore dovrebbe perseguire tale comportamento con un interdetto che è per natura restitutorio, quando sarebbe stato appunto più adatto al caso in esame «uno strumento volto a *prohibere* siffatta attività» piuttosto che ad eliminare le sue conseguenze, ossia un interdetto proibitorio. L'argomentazione dell'Autore, per quanto riguarda gli scopi dell'*interdictum quod vi aut clam* appare ad una prima lettura pressoché ineccepibile, e il parallelo con l'interdetto proibitorio sembra persino scolpire con mirabile efficacia i differenti fini restitutori che gli sono propri. Peccato che sia invece ahimè di per sé esclusa la stessa configurabilità, sia pure in astratto, di un interdetto proibitorio con cui il *dominus* miri ad impedire l'attività di un terzo sul suo fondo, quale quello qui ipotizzato da Luigi Capogrossi Colognesi, poiché viceversa tale tipo di interdetti (dove infatti la locuzione '*vim fieri veto*' si riferisce al rispetto dell'ordine pretorio volto a permettere lo svolgersi dell'attività contestata) sono, com'è noto, concessi ben diversamente al terzo contro la *prohibitio* del *dominus fundi* che si oppone all'attività che questi vuole esplicare sul fondo, e non certo, per impedire quest'ultima, al *dominus*, che invece a tal fine ha già appunto la *prohibitio*³¹. Il dimenticare che l'interdetto restitutorio viene esperito *contro* chi ha compiuto l'*opus*, mentre quello proibitorio serve invece a chi vuole compiere una determinata attività per superare l'impedimento oppostogli dal *dominus fundi*³², conduce quindi Luigi Capogrossi Colognesi ad una del tutto erronea argomentazione e ad una svista degna di un laureando alle prime armi che certo non ci si aspetterebbe da cotale Maestro, ed il lettore distratto, non soffermando la sua attenzione su tale pur evidente e grossolano inciampo, tende così ad accettare l'argomentazione generale in cui procede l'Autore, rimanendo anzi magari ammirato dal suo acume dialettico: ma ciò non toglie che qui come in tanti altri casi i gradini su cui questi edifica le proprie mirabili architetture esegetiche poggino in realtà su fondamenta e su strutture portanti di materiale friabile se non inesistente, del tutto inidoneo a reggere tali mirabili arditezze ricostruttive.

²⁸) Cfr. GROSSO, *Le servitù*, cit., p. 309 s.

²⁹) Cfr. ZUCCOTTI, *Sulla tutela interdittale*, cit., p. 517.

³⁰) Essa compare nelle due versioni dell'articolo *L'interdetto quod vi aut clam e il suo ambito di applicazione*, in «Index», XXI, 1993, p. 264 ss., ed ora, con variazioni, anche in *Proprietà e diritti reali*, cit., p. 5 ss., nonché nel saggio *Ai margini della proprietà fondiaria*², Roma, 1996, p. 2.

³¹) Cfr. ZUCCOTTI, *Recensione a Iole Fagnoli, «Studi sulla legittimazione attiva all'interdictum quod vi aut clam»* (Milano, Giuffrè, 1998), in «SDHI.», LXVI, 2000, p. 554

³²) Cfr. altresì ZUCCOTTI, *Sulla tutela interdittale*, cit., p. 519 s.

Sovente, poi, il procedere dell'argomentazione di Luigi Capogrossi Colognesi dà come la netta sensazione di dimenticare ogni parametro di congruità logica, come in particolare avviene in un aspetto – ai tempi della sua formazione alquanto delicato e scottante – quale quello del problema delle interpolazioni. Non voglio certo qui tornare sulla discussione della sostanziale classicità o meno di due passi come D. 8.5.10.pr. e di D. 39.3.1.23, argomento da me del resto già ampiamente affrontato altrove³³, ma risulta in ogni caso chiaro come da un punto di vista metodologico sia del tutto fallace imperniare la dimostrazione della loro autenticità sugli evidenti parallelismi che, oltre alla terminologia, presentano le concettualizzazioni per così dire dogmatiche sottese ai due testi, quasi che uno dimostrasse la classicità dell'altro e viceversa, come risulta invece fare l'Autore³⁴, dato che, com'è ovvio, tale similarità (*ictu oculi* alquanto poco classiche nei loro refferenti costruttivi) potrebbe pianamente costituire il risultato di analoghe prospettive postclassiche che emergono nei due testi, se non di paralleli interventi interpolatorii operati da mani che seguivano comuni impostazioni in tema di servitù (il rischio di scambiare simili somiglianze per una riprova della genuinità dei due passi era del resto già stato stigmatizzato un secolo fa da Ernst Rabel)³⁵: per cui com'è ovvio tale somiglianza tra D. 8.5.10.pr. e di D. 39.3.1.23 da un punto di vista logico non costituisce affatto, di per sé, una sia pur indiziaria riprova della loro genuinità.

Del resto, un simile atteggiamento tetragono e superficiale di rifiuto dei problemi di interpolazione e quindi delle questioni stesse di conservazione e tradizione del testo classico è connaturale a Luigi Capogrossi Colognesi, complice verosimilmente il clima antinterpolazionistico del periodo della sua formazione, e così non è raro trovare nelle sue argomentazioni, quando si affrontano simili problemi, piane e vistose incongruità logiche; così, sempre a proposito del ricordato D. 39.3.1.23, l'Autore, che già nella sua prima monografia sulle servitù idriche difendeva genericamente e senza adeguate dimostrazioni la genuinità del testo³⁶, ancora un decennio dopo considera nella maniera più sommaria i problemi presentati dal passo, senza entrare nelle precise censure ad esso mosse da non pochi romanisti, e lo accetta quindi come in linea di massima incorrotto sulla base della invero curiosa considerazione che sovente le singole ipotesi interpolazionistiche sono di segno opposto e quindi si escluderebbero a vicenda, «talché accoltane una dovrebbe poi inevitabilmente respingersi l'altra»³⁷: esame cui peraltro egli non procede affatto. Ora non vi è chi non veda che il limitarsi, di fronte alle varieguate ipotesi interpolative prospettate in ordine ad un testo – com'è inevitabile sovente di segno opposto –, ad accennare genericamente alle tante censure mosse al passo senza entrare menomamente nel loro esame in base alla curiosa quanto disarmante considerazione che le singole ipotesi interpolative vanno in direzione contraria le une rispetto alle altre, e quindi in certo modo si escludono a vicenda, sia criterio ermeneutico financo parodistico nella sua semplicità, in cui, soprattutto, fa sorridere quella sorta di paura degli estremi opposti che, se può corrispondere al noto '*in medio stat virtus*' che gli scolastici medioevali sintetizzavano dal «*meson te kai ariston*» aristotelico, procede ben oltre e tende addirittura a fare dell'analogo ma assai più problematico '*in medio stat veritas*' un compiuto criterio di critica filologica, quasi che tracciare la mediana delle varie teorie interpretative fosse un metodo fidabile ed anzi sicuro per arrivare appunto alla veritiera soluzione di un qualsiasi problema testuale³⁸.

Mi sia infine concesso, per concludere, un ultimo esempio, forse il più idoneo nell'enormità dell'abbaglio che vi è sotteso, a dimostrare credo definitivamente i disinvolti metodi di procedere di

³³) Sulla tutela processuale delle servitù cosiddette pretorie, in «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica romana», Milano, 2011, p. 323 nt. 57: cfr. anche *Diabolus Interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica del testo*, in «Legal Roots», II, 2013, p. 179 ss.

³⁴) *Il deperimento di alcuni actus legitimi e la nuova realtà dei diritti reali, tra Repubblica e Principato*, in *Proprietà e diritti reali*, cit., p. 169 s.

³⁵) E. RABEL, *Zu den sogenannten praetorischen Servituten*, in «Mélanges P.F. Girard», II, Paris, 1912, p. 408 s.

³⁶) *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano, 1966, p. 175 nt. 286.

³⁷) *La struttura della proprietà*, cit., II, p. 524 nt. 30.

³⁸) ZUCCOTTI, *Sulla tutela processuale*, cit., p. 338 nt. 73 (cfr. anche *Diabolus Interpolator*, cit., p. 147).

tale Autore. In una memorabile pagina di Luigi Capogrossi Colognesi, in effetti, il lettore si imbatte in una affermazione sconvolgente, che se esatta sembrerebbe destinata a rivoluzionare sin dalle fondamenta l'intero quadro dogmatico che dai giuristi romani ad oggi regge l'architettura sistematica in cui si inserisce la figura della servitù prediale. Secondo l'Autore³⁹, infatti, in talune ipotesi «la tutela dell'*usus servitutis* finisce con l'essere riconosciuta a chi, ai fini dell'esistenza della servitù stessa, appare privo di un requisito generale richiesto a tal fine: la titolarità del fondo dominante»: e questo non nel senso che gode della tutela interdittale anche il possessore e nel caso – quantomeno nella visuale di Salvio Giuliano – l'usufruttuario, come potrebbe in effetti essere facilmente comprensibile, ma proprio nel senso che il soggetto non ha alcun rapporto di natura reale e neppure di tipo fattuale con il fondo. Vale la pena di riportare qui diffusamente l'argomentazione recata dall'Autore, che, premettendo che vi sono anche altre testimonianze in tal senso⁴⁰, prosegue affermando che «appare giustificata l'affermazione a prima vista sorprendente di Labeone, riportata da Ulpiano in D. 43.20.1.12, secondo cui *etsi quidam ductus aquarum non sit fundi, quia quocumque duci possint, tamen ad hoc interdictum pertinere*»; infatti, secondo Luigi Capogrossi Colognesi, «il fatto che il titolare del diritto possa portare l'acqua dovunque deriva a mio giudizio dal fatto che ci si trova di fronte al contenuto di un'obbligazione e che si sia fuori dall'ambito delle servitù: lo *ius* non si riferisce direttamente ad un fondo. In tal caso insomma, almeno così mi sembra possibile interpretare la non chiaramente motivata decisione del giurista augusteo, il titolare del diritto può fare dell'acqua derivata dal fondo vicino» – egli spiega – «l'uso che vuole, indipendentemente dalla *utilitas* del fondo dominante e quindi anche sottraendolo» – *sottraendola* [?]- «all'uso di questo stesso fondo: portandola anche fuori di esso, contrariamente a quanto ammesso nel caso di una servitù prediale vera e propria. Ma ci troviamo di fronte a casi-limite, probabilmente esplorati solo in parte ed episodicamente dagli stessi giuristi romani».

Tuttavia, per fortuna, una simile rivoluzionaria lettura del passo ulpiano, e il connesso suo preteso valore deflagrante verso ogni punto fermo delle millenarie costruzioni giusprivatistiche in materia, si rivela semplicemente frutto di un abbaglio e di una mancata lettura completa del piano dettato del passo, dato che in esso non vi è assolutamente nessuna traccia di servitù costituite non a vantaggio di un fondo bensì di persone:

D. 43.20.1.11-14 (Ulp. 70 *ad ed.*): Illud quaeritur, utrum ea tantum aqua his interdictis contineatur, quae ad agrum irrigandum pertinet, an vero omnis, etiam ea, quae ad usum quoque et commodum nostrum. et hoc iure utimur, ut haec quoque contineatur. propter quod etiam si in urbana praedia quis aquam ducere velit, hoc interdictum locum habere potest. Praeterea Labeo scribit, etsi quidam ductus aquarum non sit fundi, quia quocumque duci possint, tamen ad hoc interdictum pertinere. Idem Labeo scribit, etiamsi praetor hoc interdicto de aquis frigidis sentiat, tamen de calidis aquis interdicta non esse dene-ganda: namque harum quoque aquarum usum esse necessarium: nonnumquam enim refrigeratae usum irrigandis agris praestant. his accedit, quod in quibusdam locis et cum calidae sunt, irrigandis tamen agris necessariae sunt, ut Hierapoli: constat enim apud Hierapolitanos in Asia agrum aqua calida rigari. et quamvis ea sit aqua, quae ad rigandos non sit necessaria, tamen nemo ambiget his interdictis locum fore. Sive autem intra urbem sit aqua sive extra urbem, hoc interdicto locus erit.

Per quanto riguarda, in D. 43.20.1.12, la frase secondo cui '*etsi quidam ductus aquarum non sit fundi, quia quocumque duci possint, tamen ad hoc interdictum pertinere*', l'illazione che essa non si riferisca a un diritto reale di servitù bensì a un rapporto meramente obbligatorio cade dunque immediatamente se il periodo viene ricollocato nel suo contesto, dove si tratta in generale di servitù idriche destinate non solo *ad agrum irrigandum*, ma altresì relative, piuttosto che ad un *fundus*, a un *praedium urbanum* (come ribadisce poi il § 14), ed in generale si considerano gli usi che dell'acqua si possono fare, da quello origina-

³⁹) *Uti hoc anno*, cit., p. 139 s.

⁴⁰) Richiamando (*Uti hoc anno*, cit., p. 139 nt. 28) D. 43.20.1.24 ('*si fundum, ad quem aquam ducebas, vendideris et tradideris, nibilo minus interdictum tibi utile est*') nonché la «generica affermazione» di Ulpiano in D. 43.20.1.9 ('*et qualiter sit constitutum ius aquae, dicendum est hoc interdictum locum habere*'): testi che in ultima analisi hanno qui il solo pregio di non avere in realtà pressoché nulla a che vedere con la specifica questione trattata dall'Autore.

rio di *agrum irrigare* al rifornirne un edificio sino ad altri fini ad esempio ornamentali quali, si può immaginare, una fontana o una piscina (*ad usum quoque et commodum nostrum*): cosicché, come conclude il § 13, *‘et quamvis ea sit aqua, quae ad rigandos non sit necessaria, tamen nemo ambiget his interdictis locum fore’*: intendere invece *‘non sit fundi’* nel senso di rapporto idrico «non relativo ad un immobile» bensì a una persona, e quindi *‘quocumque duci’* nel senso di conduzione dell’acqua al di fuori del fondo dominante e quindi di uso estraneo ad esso, appare del tutto gratuito e costituisce soltanto una svista dovuta alla fretta nonché soprattutto a forse un po’ troppo anguste e superficiali prospettive esegetiche che estrapolano del tutto la frase dal suo contesto grammaticale, logico e giuridico⁴¹: bastava in effetti leggere qualche riga in più ... Ma è ovvio come ormai qui ci si trovi, piuttosto che nell’ambito dell’esegesi delle fonti antiche, ahimè sul mero piano della barzelletta romanistica.

Nel complesso – ricordando le parole che avevo usato a proposito di un altro studioso quasi vent’anni fa⁴² e che Luigi Capogrossi Colognesi nel suo scritto del 1999⁴³ mi aveva sottratto per riferirle invece inurbanamente, con ahimè ben scarsa originalità, proprio a me che le avevo scritte⁴⁴ – credo a questo punto sia doveroso finire queste pagine ribadendo, a difesa della sempre più stremata letteratura romanistica odierna, una condanna complessiva dell’opera di tale Autore, e sottolineando anzi come proprio Luigi Capogrossi Colognesi, di tali parole, risulti alla fine il destinatario ideale: «di simili tentativi di ricostruzione, vi è la preoccupazione che ciò che resterà sia soltanto il pericolo dell’impaccio che essi potranno recare alla ricerca, condizionandola, anche se soltanto in negativo, nella perdita di tempo di una superflua confutazione critica».

Tali parole non sembrano eccessive: in effetti – non è inutile il ribadirlo – gli scritti di Luigi Capogrossi Colognesi risultano a presentarsi al lettore distratto (ossia, purtroppo, ormai a non poca parte dei normali romanisti) come brillanti affabulazioni che conducono a intelligenti ed originali architetture ricostruttive, e come tali tendono dunque a imporsi agli studiosi quali presupposti per le nuove ricerche in materia, senza che purtroppo ci si accorga di come tali risultati affrettatamente accettati si reggano in realtà, come qui si è mostrato, su fondamenta e strutture portanti costituite da errori, fraintendimenti ed aporie logiche, e quindi risultino in realtà minati alla radice, nella loro verosimiglianza e nella loro generale congruità di fondo, da un illusorio ed inesistente apparato dimostrativo. Un reale pericolo di contaminazione a catena che, dunque, gli studi romanistici farebbero bene a considerare con la massima circospezione e tutte le doverose cautele necessarie, ad evitare che le soluzioni che si basano su simili errori possano divenire il fondamento di ulteriori indagini che, per così dire a loro volta contagiate da tali aberrazioni nascoste, ne sarebbero parimenti viziate in maniera irrimediabile ed esiziale⁴⁵.

E concludo qui queste appenanti note di risposta agli scortesi e volgari motteggi con cui Luigi Capogrossi Colognesi si è compiaciuto di insultarmi: sicuro che, se io avessi per assurdo scritto insensatezze quali quelle qui ampiamente esemplificate, tale Autore, lungi dal limitarsi a generiche affermazioni diffamatorie prive di ogni base probatoria, me le avrebbe senz’altro rinfacciate una per una per motivare le sue accuse, senza certo limitarsi alle generiche insolenze cui è giocoforza ricorso. Purtroppo o per fortuna, al contrario di quanto ho potuto senza difficoltà fare io nei suoi confronti, a lui non è certo possibile rintracciare consimili errori e scempiaggini nei miei scritti.

⁴¹) ZUCCOTTI, *Sulla tutela processuale delle servitù cosiddette pretorie*, cit., p. 338 nt. 73 (cfr. altresì *Sulla tutela interdittale*, cit., p. 500 s.).

⁴²) *In tema di sacertà*, in «Labeo», XLIV, 1998, p. 459.

⁴³) *Uti hoc anno*, cit., p. 132 s.

⁴⁴) Cfr. anche ZUCCOTTI, *Sulla tutela interdittale*, cit., p. 483 nt. (*) al titolo.

⁴⁵) Per un significativo esempio di come le sciagurate interpretazioni di Luigi Capogrossi Colognesi possano traviare autori non sufficientemente accorti e critici nel considerarle, conducendoli a risultati ricostruttivi aberranti e